UFFICIO TECNICO

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 25 novembre 2022

NUOVA PAC, DAL 1° GENNAIO LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E QUELLA SOCIALE

Nella precedente programmazione PAC era previsto il rispetto delle norme legate alla Condizionalità, adempimento necessario per poter percepire gli aiuti diretti e quelli legati al programma di sviluppo rurale. Sono norme derivanti da direttive europee legate all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alle buone condizioni agronomiche dei terreni, alla sanità pubblica, alla salute degli animali, alla salute delle piante e al benessere degli animali, che sono ricomprese nei **Criteri di gestione obbligatori (CGO)** e nelle **Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).**

Con la nuova programmazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 **(PAC 2023-2027)** l'impostazione della condizionalità sulla parte ambientale verrà irrobustita, inserendo in aggiunta, rispetto alle precedenti norme, che rimangono inalterate, nuove BCAA con inclusione del greening (con la rotazione in sostituzione della diversificazione) e inclusione nei CGO del rispetto di direttive e regolamenti specifici in materia di ambiente e salute degli animali, tanto che la nuova Condizionalità viene chiamata "rafforzata". Tutto questo perché, come sappiamo, la nuova Politica agricola comune ha una forte connotazione ecologico ambientale. Il pagamento base con la Condizionalità rafforzata, gli Eco-schemi e i pagamenti agro climatico ambientali, infatti, costituiscono l'architettura verde della PAC con impegni ambientali crescenti.

Accanto alla Condizionalità classica di tipo ambientale, dal prossimo 1° gennaio verrà varata anche la cosiddetta Condizionalità "sociale" che riguarda il rispetto dell'insieme di norme sul lavoro in agricoltura. Vediamo le novità introdotte con i due tipi di Condizionalità, le nuove BCAA e quella sociale.

A) Condizionalità ambientale e climatica

BCAA1: Mantenimento dei prati permanenti

Scopo di questo adempimento, derivante dal precedente greening, è quello di conservare i prati permanenti, la cui superficie, rispetto al 2018, non potrà diminuire oltre il 5%. Con diminuzione al 3,5% scatterà la cosiddetta soglia di allerta. La conversione dei prati permanenti potrà avvenire quindi solo a seguito di una particolare richiesta di autorizzazione alla conversione. Le aziende che detengono prati permanenti sono iscritte in un registro nazionale e l'autorità competente verificherà che per ogni azienda non vengano convertite in seminativi superfici senza autorizzazione, somministrando, se del caso, le pertinenti sanzioni e obbligando il produttore al ripristino dei prati stessi.

BCAA2: Protezione di zone umide e torbiere

La norma impone il divieto di conversione di queste superfici al fine di preservare zone umide e torbiere, considerate importanti serbatoi di carbonio e efficienti habitat ai fini della conservazione della biodiversità. La norma si applica a livello nazionale a tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone Ramsar).

BCAA3: Divieto di bruciare le stoppie

La norma stabilisce il divieto di bruciatura delle stoppie, se non per ragioni fitosanitarie. L'obiettivo è quello del mantenimento del livello di sostanza organica del suolo.

BCAA4: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

La norma prevede:

• Il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza di almeno 3 metri.
• La costituzione o la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza almeno pari a 3 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".
L'ampiezza della "fascia di rispetto" e della "fascia inerbita" è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda del canale. Strade e capezzagne non inerbite non contribuiscono alla formazione della fascia di almeno 3 metri di ampiezza.
L'infrazione che avviene all'interno di zone vulnerabili ai nitrati è considerata una violazione sia per la presente BCAA, che per la CGO2 sulla normativa nitrati, con applicazione di una sanzione raddoppiata.

BCAA5: Gestione delle lavorazioni del terreno

La norma ha come obiettivo di ridurre al minimo la perdita e l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione e si applica in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%. L'obbligo è di realizzare dei solchi acquai temporanei e di non effettuare lavorazioni di affinamento del terreno per un periodo di 60 giorni consecutivi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno.

BCAA6: Copertura minima del suolo nudo nei periodi più sensibili

Al fine di ridurre i fenomeni di lisciviazione, erosione e perdita della sostanza organica del suolo, la norma prevede che i terreni nudi nell'intervallo temporale che va dal 15 settembre al 15 maggio siano oggetto di copertura vegetale per almeno 60 giorni consecutivi, che può avvenire adottando almeno una delle seguenti due pratiche:
1. mantenere una copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente.
Sono ammesse, durante i 60 giorni di cui sopra, lavorazioni che lascino sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura) e la distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche a bassa emissione.
È prevista la deroga per la coltura del riso.

BCAA7: Rotazione delle colture nei seminativi

La norma si pone l'obiettivo di salvaguardare la fertilità del suolo, imponendo il cambio di coltura almeno una volta l'anno a livello di parcella, eccetto per i terreni con colture pluriennali e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico. Pertanto, non è ammessa la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento tenero, frumento duro, triticale, farro. Al fine del rispetto della seguente norma sono ammesse le colture secondarie (es. loietto-mais), tranne le colture da sovescio (cover-crop).
La norma si applica per tutti i seminativi fatta eccezione per:
• coltura del riso;
• colture condotte con metodo biologico e colture condotte secondo la produzione integrata (sottoposte a disciplinare specifico) certificate nell'ambito del SQNPI (Sistema Qualità Nazionale della Produzione Integrata);
• aziende ricadenti in zone montane (proposta Italia criticata in Commissione Europea).
Sono previste le **seguenti esenzioni**:
• aziende agricole fino a 10 ettari di seminativo;
• aziende la cui superficie ammissibile è costituita per lo più del 75% da prato permanente per la produzione di erba o investita a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;

• aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per i terreni lasciati a riposo, sono investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi.

Deroghe per il 2023:

Per il solo anno 2023 non si applica l'obbligo della rotazione sui seminativi, per effetto del Reg. Ue 1317/2022, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. Di fatto, l'obbligo di rotazione si applica a cominciare dal 2024 (anno zero). Questa deroga però non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e misure del biologico del PSR che prevedono come impegno specifico la rotazione colturale e coloro che aderiscono all'Eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale). Si precisa che su tale impostazione gli uffici ministeriali sono in attesa di conferma da parte della Commissione UE.

BCAA8: percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione di nidificazione degli uccelli

La norma, in parte di provenienza del precedente greening, comporta due impegni:

Impegno a): percentuale minima del 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo. Per terreno a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 6 mesi, a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno di ogni anno.

Impegno b): mantenimento degli elementi del paesaggio, naturali o semi naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali (identificati nell'apposito registro nazionale). Tali elementi caratteristici del paesaggio, mediante gli specifici fattori di ponderazione, sono considerabili al fine di calcolare la percentuale minima del 4%.

N.B: è fatto divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo 15 marzo - 15 agosto di ogni anno.

Per la percentuale minima del 4% da destinare a superfici non produttive, sono previste le **seguenti esenzioni**:

• aziende agricole fino a 10 ettari di seminativo;

• aziende la cui superficie ammissibile è costituita per lo più del 75% da prato permanente per la produzione di erba o investita a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;

• aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per i terreni lasciati a riposo, sono investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi.

Deroghe per il 2023:

Per il solo anno 2023 non si applica l'obbligo di aderire all'Impegno a), per effetto del Reg. Ue 1317/2022, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, e interessa solo i terreni lasciati a riposo, ossia non coltivati dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, che potranno essere coltivati ai fini produttivi, tranne che per la produzione di mais, semi di soia e bosco ceduo a rotazione rapida.

Questa deroga però non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali che prevedono l'obbligo del riposo come impegno principale. Si precisa che su tale impostazione gli uffici ministeriali sono in attesa di conferma da parte della Commissione UE.

BCAA9: Divieto di conversione o aratura di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti natura 2000

La norma, di provenienza greening, si applica a tutti i prati permanenti inclusi nei siti Natura 2000 che sono considerati sensibili sotto il profilo ambientale. Lo scopo è quello della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli. La norma si applica secondo due modalità:

a) divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno di Siti di importanza comunitaria (Sic), delle Zone speciali di conservazione (Zsc) e delle Zone di protezione speciale (Zps);

b) divieto di aratura e di qualsiasi lavorazione che inverta gli strati profondi del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve le operazioni di rinnovo e/o infittimento del cotico erboso.

Considerazioni finali

Va detto, infine, che il nostro Ministero sta decidendo se inserire già dal 2023, o rimandarne l'adozione al 2024, di due nuove CGO, la prima (CGO1) introdurrebbe, accanto al rispetto della direttiva nitrati, la cosiddetta "Direttiva fosforo". La seconda, la CGO8, prevederebbe, tra l'altro, l'introduzione nella condizionalità del controllo funzionale periodico

delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e l'obbligo del lavaggio delle stesse attrezzature con il biobed.

B) Condizionalità sociale

Si tratta di una novità assoluta introdotta dal nostro Ministero a partire dal prossimo 1° gennaio. Tutti gli aiuti PAC, diretti e del PSR saranno condizionati alla verifica del rispetto di tre specifiche direttive inerenti le condizioni di lavoro degli addetti, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza delle macchine e attrezzature impiegate in agricoltura. Verranno applicate delle riduzioni dei pagamenti, in base ad un regime sanzionatorio in via di definizione, qualora risulti una violazione del rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle tre direttive europee.

Il prossimo approfondimento sulla nuova Pac riguarderà gli Eco-schemi.